Ordinanza del 12/10/2020 n. 21977 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:

Avviso di accertamento - Accertamento per il socio - Motivazione per relationem a accertamento notificato solo alla società - Ammissibilità.

Massima:

In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché sia stato notificato solo a quest'ultima, poiché il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente, socio al 50% della società in nome collettivo "V.B. & C.", proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l'anno d'imposta 2008;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che l'avviso di accertamento fosse compiutamente motivato per relationem a quello precedentemente emesso nei confronti della società, anche se notificato alla società successivamente rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento al socio, con conseguente dichiarazione della sua legittimità;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge tramite controricorso, si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 sotto il profilo dell'omessa allegazione, all'avviso di accertamento nei confronti del socio, dell'avviso di accertamento presupposto nei confronti della società in esso richiamato e dell'omessa riproduzione, nell'avviso di accertamento nei confronti del socio, del contenuto dell'avviso di accertamento presupposto nei confronti della società in esso richiamato.

Il motivo è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'atto impositivo nei confronti del socio per l'omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società: Cass. nn. 25296 del 2014; 8455 del 2020);

in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. nn. 14275 del 2018; 17463 del 2019; 8455 del 2020).

La CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio fosse sufficientemente motivato con l'indicazione dell'atto presupposto emesso nei confronti della società, trattandosi di una indicazione sufficiente a far sì che l'atto presupposto potesse essere preso in considerazione dai soci di una società di persone, i quali, ex art. 2261 c.c. hanno il potere-dovere, anche in relazione agli oneri di diligenza di cui all'art. 1176 c.c., di consultare i documenti relativi alla società di cui fanno parte (Cass. n. 8455 del 2020). Inoltre, la CTR ha compiutamente motivato anche in relazione alla circostanza che l'avviso emesso nei confronti della società, anche se notificato a quest'ultima successivamente rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento alla socia, è stato emesso comunque prima, con conseguente possibilità di essere comunque essere preso in considerazione dai soci usando una normale diligenza, motivazione che ha ragionevolmente portato il giudice a ritenere la conoscibilità da parte della contribuente dell'atto emesso nei confronti della società secondo una insindacabile valutazione di merito delle risultanze probatorie da parte dei giudici della CTR (Cass. n. 25166 del 2019; n. 8455 del 2020).

Ritenuto dunque che il ricorso va rigettato; nulla va statuito in merito alle spese, essendosi l'Agenzia delle entrate costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza